

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE

(INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv. 3 LGC/CdS)

Schede disponibili per troppe settimane: quali garanzie contro raccolte organizzate e pressioni sul voto?

Presentata da: Tuto Rossi

Data: 10 settembre 2026

Numero: 190.26

Testo:

L'art. 18 LEDP impone oggi che il materiale di voto sia ricevuto almeno tre e al massimo quattro settimane prima della votazione o dell'elezione. Questa regola vale in modo uniforme per la documentazione informativa, la scheda ufficiale, la carta di legittimazione e le buste, salvo il termine ridotto per l'elezione del Sindaco e per il ballottaggio.

Un periodo prolungato facilita la partecipazione, ma aumenta anche il tempo nel quale terzi possono sollecitare l'elettore, assisterlo in modo non richiesto, raccogliere schede o organizzare il loro trasporto. Non vi sono, allo stato, dati ufficiali pubblici che permettano di quantificare il fenomeno in Ticino o di affermare che abbia falsato specifici risultati. La questione merita pertanto un accertamento fondato su dati e una valutazione preventiva, senza anticipare responsabilità penali individuali.

Tuttavia è notorio e riportato dai libri di storia (per tutti cf le opere di Raffaello Ceschi) che il Canton Ticino è un Cantone fortemente politicizzato, dove la spartizione partitica dei posti di lavoro pubblici e para-pubblici costituisce la regola e non l'eccezione. In questo contesto l'esistenza di pratiche di raccolta sistematica di voti costituisce una verosimiglianza confinante con la certezza.

Nella sentenza 121 I 187, il Tribunale federale ha affermato che l'affidabilità della manifestazione di volontà degli elettori possa essere garantita in vari modi. Pertanto il diritto federale si astiene dal stabilire disposizioni dettagliate sulla procedura di voto. I Cantoni possono adottare una regolamentazione che tenga conto delle realtà e delle tradizioni locali. Tuttavia la procedura di votazione deve consentire un'espressione della volontà affidabile e autentica.

L'art. 31 Cost. TI impone alla legge di impedire il controllo sul voto; l'art. 34 Cost. TI e l'art. 34 Cost. fed. proteggono al contempo l'agevole esercizio dei diritti politici, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. L'art. 282bis CP punisce la raccolta, la compilazione o la modifica sistematica di schede, che distingue dall'assistenza familiare o fiduciaria.

Una possibile soluzione consiste nel recapitare in anticipo le spiegazioni, le istruzioni e le informazioni sulle candidature, rinviando invece la consegna delle schede cantonali e comunali, della carta di legittimazione e delle buste al settimo giorno precedente.

Per il materiale federale deve restare il termine di tre-quattro settimane imposto dall'art. 11 cpv. 3 LDP; per gli Svizzeri all'estero occorre mantenere un invio anticipato.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:

INTERROGAZIONE (INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv.3 LGC/CdS)

1. Per le ultime dieci votazioni o elezioni federali, cantonali e comunali organizzate nel Cantone, quali erano, per quanto disponibili, la data di impostazione, il prodotto postale utilizzato, la finestra di recapito pianificata e le segnalazioni di ritardo o mancata consegna? I dati siano presentati distinguendo i diversi tipi di scrutinio.
2. Negli ultimi dieci anni, quante segnalazioni, denunce o procedure risultano in relazione alla raccolta sistematica, compilazione da parte di terzi, modifica o restituzione organizzata di schede ai sensi degli art. 282 e 282bis CP?
3. Quali istruzioni, controlli e canali di segnalazione sono attualmente previsti per prevenire pressioni sugli elettori e raccolte organizzate, e quali misure specifiche sono pianificate per i prossimi scrutini?
4. Come valuta il Consiglio di Stato, sotto il profilo costituzionale e federale, una modifica che limiti a sette giorni la disponibilità del materiale necessario per votare negli scrutini cantonali e comunali degli aventi diritto domiciliati in Svizzera, mantenendo il termine federale e l'invio anticipato agli Svizzeri all'estero?
5. Intende il Consiglio di Stato presentare una modifica coordinata degli art. 17, 18 e 23 LEDP e del REDP; in caso affermativo, entro quale termine e a partire da quale votazione o elezione potrebbe applicarsi?